

**Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione 17 settembre 2008, n. 4385**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2147 del 1999 proposto dal sig. M. S., rappresentato e difeso dall'avv. M. Conte ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n.34 (presso lo studio dell'avv. Ciaurro);  
contro

La Regione Puglia ed il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali di Bari (non costituiti);  
l'AUSL Taranto 1 e la AUSL Taranto 2 in gestione liquidatoria, rappresentante e difese dall'avv. Giuseppe Panza ed elettivamente domiciliate in Roma, via Cola di Rienzo n. 190, presso l'avvocato A. Coluzzi;  
per la riforma

della sentenza n. 135/98 del TAR per la Puglia – Lecce – Sez. II

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'AUSL Taranto 1 e dell'AUSL Taranto 2 in gestione liquidatoria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 16 maggio 2008, il Cons. Nicola Russo;

Udito l'avv. Conte;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. M. S. impugna la sentenza del TAR Puglia, Sede di Lecce, Sezione II, n. 135/1998 recante reiezione del ricorso proposto per ottenere, previo annullamento di un atto tutorio, il riconoscimento delle funzioni giuridiche di collaboratore direttivo.

Costituitasi in questa sede la Gestione liquidatoria della USL Taranto 2, il relativo difensore è deceduto. Parte appellante ha provveduto alla tempestiva riassunzione ma nessuno si è costituito per le parti intime.

In vista dell'udienza, lo stesso appellante, dopo aver ricostruito le vicende organizzative della USL presso la quale prestava servizio, fa presente che il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, gli ha riconosciuto (per il periodo successivo al 1° luglio 1998) lo svolgimento di mansioni tipiche del VII livello funzionale.

La causa è passata in decisione all'udienza del 16 maggio 2008.

DIRITTO

L'appello non è fondato. Quanto alla censura di difetto di motivazione dell'annullamento disposto dal Coreco, il Collegio condivide l'impostazione della sentenza di primo grado, la quale ha escluso che l'atto (contenendo l'indicazione della disposizione applicata) consentiva di comprendere le ragioni della scelta dell'organo di controllo.

Circa l'ulteriore censura, precisato che la sentenza del g.o. richiamata in atti non supera il problema della mancanza di una valida pianta organica, la domanda di inquadramento superiore non può essere accolta: mancando appunto una pianta organica manca il requisito cardine per il riconoscimento delle cd. mansioni superiori.

Nulla per le spese, successivamente alla riassunzione non essendosi costituita alcuna delle parti intime.  
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2008, con l'intervento dei Magistrati....